

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 21 luglio 2011)

Relatore di maggioranza: Francesco Comi

Relatore di minoranza: GIANCARLO D'ANNA

sulle proposte di legge

N. 122 a iniziativa della Giunta regionale (**Testo base**)
presentata in data 20 luglio 2011

ULTERIORI MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13: "RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE" E DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 26: "RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

N. 104 a iniziativa del Consigliere D'Anna
presentata in data 1 giugno 2011

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13 "RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 122

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), sono soppresse le parole: “, in zone”.

2. All'alinea del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

3. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 13/2003 la parola: “zonale” è sostituita dalle parole: “nel relativo territorio”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 13/2003)

1. L'alinea della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente: “impartisce direttive vincolanti per i Direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e per i direttori di area vasta dell'ASUR, con particolare riguardo:”.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“d) adotta i criteri per la delimitazione dei distretti;”.

3. Alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2003 dopo le parole: “servizio sanitario regionale” sono inserite le parole: “e, su proposta del direttore generale dell'ASUR, i direttori di area vasta”.

4. Dopo la lettera p) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2003 è inserita la seguente:

“p bis) verifica i risultati conseguiti dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale. Per tale verifica si avvale del supporto del Comitato di controllo interno e di valutazione di cui alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), integrato con il direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali;”.

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 13/2003)

1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 la parola: “coordinatori” è sostituita dalla parola: “direttori”.

2. Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“7. Il compenso del Direttore generale

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 13/2003)

1. Identico

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“d) adotta i criteri per la delimitazione dei distretti **delimita i distretti previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare;**”.

3. Identico

4. Identico

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 13/2003)

Identico

dell'ASUR è stabilito dalla Giunta regionale, entro i limiti previsti dalla normativa statale. Il compenso dei direttori generali delle Aziende ospedaliere e dei direttori di area vasta, articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all'entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale in misura inferiore al compenso stabilito dalla Giunta regionale medesima per il Direttore generale dell'ASUR.”.

3. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale dell'ASUR verifica i risultati conseguiti dai direttori di area vasta ai fini della conferma o meno degli stessi. Il Direttore generale dell'ASUR, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, propone alla Giunta regionale la risoluzione del contratto con i direttori di area vasta.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2003 la parola: “coordinatori” è sostituita dalla parola: “direttori”.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 13/2003 la parola: “zone” è sostituita dalle parole: “aree vaste”.

3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: “amministrative, nonché di quelle zonali sia ospedaliere che territoriali”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 le parole: “sovrasonali coincidenti con più zone territoriali, dipartimenti zonali” sono sostituite dalle parole: “di area vasta”.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“3. I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti ospedalieri e i dipartimenti di salute mentale hanno di norma competenza di area vasta. I dipartimenti che aggregano funzioni territoriali hanno di norma competenza distrettuale.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 la parola: “zonale” è sostituita dalle parole: “di area vasta”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 5

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 6

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 13/2003)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2003 la parola: "zona" è sostituita dalle parole: "area vasta".

Art. 7

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 8 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"4 bis. I dipartimenti di area vasta sono costituiti da almeno un dirigente infermieristico per ogni area vasta e da almeno un dirigente per area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione nel complesso dell'ASUR. In ciascuna area vasta le aree non coperte dal dirigente sono rappresentate da posizioni organizzative."

Art. 8

(Modifica della rubrica del Capo II bis della l.r. 13/2003)

1. Alla rubrica del Capo II bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: "e di area vasta".

Art. 9

(Modifiche dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: "dei budget di zona e per l'assegnazione del personale alle zone".

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è inserita la seguente:

"c bis) individua, su proposta del direttore di area vasta interessato, i distretti all'interno delle aree vaste in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale;"

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

"d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori di area vasta e, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, la risoluzione del relativo contratto."

4. Al comma 3 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: "e, nonché le direttive per l'assegnazione del personale alle zone".

Art. 6

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 7

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 8

(Modifica della rubrica del Capo II bis della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 9

(Modifiche dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003)

1. Identico

2. Soppreso

3. Identico

4. Identico

Art. 10

(Modifica della rubrica del Capo III della l.r. 13/2003)

1. Alla rubrica del Capo III della l.r. 13/2003 le parole: “zonale e distrettuale” sono sostituite dalle parole: “di area vasta e distrettuale dell’ASUR e presidi”.

Art. 11

(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 13/2003)

1. L’articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Aree vaste territoriali)

1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell’ASUR, i cui ambiti territoriali sono definiti nell’allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l’equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio. Esse provvedono, in particolare:

- a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta;
- b) alla gestione delle risorse umane e strumentali dei servizi sanitari di area vasta;
- c) all’integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali;
- d) al coordinamento dei servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);
- e) alla rilevazione, all’orientamento e alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;
- f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;
- g) alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all’articolo 20 bis;
- h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi aziendali.

2. L’area vasta è considerata unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La contrattazione è effettuata dalla delegazione trattante di area vasta.

3. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.

4. Sono esercitate a livello di area vasta:

- a) le funzioni concernenti l’assistenza sanitaria individuate nell’atto aziendale;

Art. 10

(Modifica della rubrica del Capo III della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 11

(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 13/2003)

Identico

- b) le funzioni concernenti l'amministrazione del personale, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione della dirigenza, il supporto al controllo di gestione, il rischio clinico;
- c) le funzioni concernenti l'acquisizione di beni e servizi, l'esecuzione di opere e lavori, nonché la gestione dei magazzini e della logistica, delegate dal Direttore generale e le funzioni concernenti la gestione del patrimonio immobiliare con riferimento agli atti di disposizione diversi da quelli concernenti l'alienazione, la permuta e la costituzione di diritti reali.

5. Le funzioni di area vasta sono esercitate in stretto raccordo con l'attività degli altri enti del servizio sanitario regionale.

6. La Giunta regionale definisce gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 in modo da assicurarne la coincidenza con gli ambiti dei distretti.

7. La Giunta regionale, per assicurare una maggiore integrazione socio-sanitaria, può individuare più ambiti territoriali sociali all'interno di ciascun distretto, a condizione che il costo complessivo degli apparati amministrativi non sia incrementato rispetto a quello sostenuto in caso di coincidenza tra ambito sociale e distretto.”.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 13/2003)

1. L'articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Direttore di area vasta)

1. Il direttore di area vasta è responsabile della gestione complessiva del relativo ambito territoriale e in particolare:

- a) della programmazione, in coerenza con la pianificazione aziendale, attraverso la definizione degli obiettivi di salute e l'elaborazione del piano di area vasta;
- b) del coordinamento tra le attività ospedaliere, i servizi distrettuali e le attività di prevenzione;
- c) dell'integrazione tra i servizi sanitari di area vasta e i servizi socio-assistenziali;
- d) dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;
- e) dell'accesso ai servizi locali e aziendali attraverso un sistema integrato e finalizzato al controllo e al rispetto dei tempi d'attesa definiti a livello aziendale;
- f) della gestione del budget di area vasta e della relativa negoziazione con i responsabili delle articolazioni organizzative dell'area vasta in termini di obiettivi, di attività

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 13/2003)

1. L'articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Direttore di area vasta)

1. Il direttore di area vasta è responsabile della gestione complessiva del relativo ambito territoriale e in particolare:

a) **Identica**

b) **Identica**

c) **Soppressa**

d) **Identica**

e) **Identica**

f) **Identica**

- e di risorse;
- g) della valutazione epidemiologica della domanda e del suo grado di soddisfazione attraverso l'offerta di servizi;
- h) dell'istituzione di un sistema organizzato per il governo clinico anche attraverso la piena utilizzazione del collegio di direzione di area vasta;
- i) della nomina dei direttori di dipartimento di area vasta, sovradistrettuale e distrettuale.
- 2. Il direttore di area vasta:**
- a) propone al Direttore generale l'individuazione dei distretti all'interno dell'area vasta di competenza, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
- b) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell'ASUR;
- c) rappresenta l'ASUR ai fini della contrattazione decentrata integrativa;
- d) è responsabile della contrattazione, dell'organizzazione e della gestione del personale;
- e) nomina e presiede la delegazione di parte pubblica;
- f) gestisce le relazioni sindacali.

3. Il direttore di area vasta è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/1992. Ai pubblici dipendenti si applica il disposto dell'articolo 15 septies, comma 4, del d.lgs. 502/1992.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore di area vasta è coadiuvato dal collegio di direzione di area vasta, nonché dai coordinatori degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000."

Art. 13

(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 13/2003)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2003 le parole: "zonale e sovrazonale" sono sostituite dalle parole: "di area vasta".

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2003 la parola: "zona" è sostituita dalle parole: "area vasta".

3. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 13/2003 è abrogato.

Art. 14

(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 13/2003 le parole: "zona territoriale" sono sostituite dalle parole: "area vasta" e sono aggiunte

g) **Identica**

h) **Identica**

i) **Identica**

2. Il direttore di area vasta:

a) **Soppressa**

b) **Identica**

c) **Identica**

d) **Identica**

e) **Identica**

f) **Identica**
3. Identico

4. Identico

Art. 13

(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 14

(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 13/2003)

Identico

in fine le seguenti parole: “, con particolare riferimento alle attività e ai servizi di assistenza domiciliare, consultoriali e rivolti ad anziani e soggetti diversamente abili.”

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13/2003 la parola: “zonale” è sostituita dalle parole: “di area vasta”.

Art. 15

(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 13/2003)

1. All'alinea e alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/2003 la parola: “zonale” è sostituita dalle parole: “di area vasta”.

3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

Art. 16

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2003 le parole: “della zona” sono sostituite dalle parole: “dell'area vasta” e la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

Art. 17

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

Art. 18

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 13/2003 la parola: “Collegio” è sostituita dalla parola: “direttore”.

Art. 19

(Modifica dell'articolo 20 della l.r. 13/2003)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 13/2003 le parole: “Conferenze dei Sindaci delle zone territoriali” sono sostituite dalle parole: “Conferenze di area vasta”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 13/2003 le parole: “delle zone” sono sostituite dalle parole: “dell'ASUR”.

3. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 13/2003 è abrogato.

Art. 15

(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 16

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 17

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 18

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 19

(Modifica dell'articolo 20 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 20

(Modifica dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali.”

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

“1 bis. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'associazionismo.”

3. Al comma 3 dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: “La Conferenza è costituita secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta regionale.”

Art. 21

(Modifica dell'articolo 22 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 13/2003 le parole: “Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 21” sono sostituite dalle parole: “Conferenza di cui all'articolo 20 bis”.

Art. 22

(Modifica dell'articolo 23 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: “, 21”.

Art. 23

(Modifica dell'articolo 24 della l.r. 13/2003)

1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

Art. 24

(Modifica dell'articolo 26 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 13/2003 la parola: “zone” è sostituita dalle parole: “aree vaste” e la parola: “sovrazonale” è sostituita dalle parole: “per più aree vaste”.

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

Art. 25

(Modifica dell'articolo 27 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“1. L'istituto della mobilità è disciplinato dalle leggi e dai CCNL vigenti, avendo a riferimento, quale ente di appartenenza del dipendente, l'area vasta.”

Art. 20

(Modifica dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 21

(Modifica dell'articolo 22 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 22

(Modifica dell'articolo 23 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 23

(Modifica dell'articolo 24 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 24

(Modifica dell'articolo 26 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 13/2003 ~~la parola~~ **le parole**: “zone **territoriali**” è ~~sostituita~~ **sono sostituite** dalle parole: “aree vaste” e la parola: “sovrazonale” è sostituita dalle parole: “per più aree vaste”.

2. Identico

Art. 25

(Modifica dell'articolo 27 della l.r. 13/2003)

Identico

Art. 26

(Sostituzione dell'Allegato 1 alla l.r. 13/2003)

1. L'Allegato 1 alla l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“Allegato A

Aree vaste territoriali (articolo 9)

AREA VASTA TERRITORIALE N. 1

Comuni:

Acqualagna

Apecchio

Auditore

Barchi

Belforte all'Isauro

Borgo Pace

Cagli

Cantiano

Carpegna

Cartoceto

Colbordolo

Fano

Fermignano

Fossombrone

Fratte Rosa

Frontino

Frontone

Gabicce Mare

Gradara

Isola del Piano

Lunano

Macerata Feltria

Mercatello sul Metauro

Mercatino Conca

Mombaroccio

Mondavio

Mondolfo

Monte Cerignone

Monte Porzio

Montecalvo in Foglia

Monteciccardo

Montecopiolo

Montefelcino

Montegrignano Terme

Montelabbate

Montemaggiore al Metauro

Orciano di Pesaro

Peglio

Pergola

Pesaro

Petriano

Piagge

Piandimeleto

Pietrarubbia

Piobbico

Saltara

Art. 26

(Sostituzione dell'Allegato 1 alla l.r. 13/2003)

Identico

San Costanzo
San Giorgio di Pesaro
San Lorenzo in Campo
Sant'Angelo in Lizzola
Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serra Sant'Abbondio
Serrungarina
Tavoleto
Tavullia
Urbania
Urbino

AREA VASTA TERRITORIALE N. 2

Comuni:
Agugliano
Ancona
Apiro
Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Camerano
Camerata Picena
Castellbellino
Castelcolonna
Castelfidardo
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto d'Esi
Chiaravalle
Cingoli
Corinaldo
Cupramontana
Fabriano
Falconara Marittima
Filottrano
Genga
Jesi
Loreto
Maiolati Spontini
Mergo
Monsano
Monte San Vito
Montecarotto
Montemarciano
Monterado
Monteroberto
Morro d'Alba
Numana
Offagna
Osimo
Ostra
Ostra Vetere
Poggio San Marcello

Poggio San Vicino
Polverigi
Ripe
Rosora
San Marcello
San Paolo di Jesi
Santa Maria Nuova
Sassoferrato
Senigallia
Serra de' Conti
Serra San Quirico
Sirolo
Staffolo

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3

Comuni:
Acquacanina
Appignano
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Civitanova Marche
Colmurano
Corridonia
Esanatoglia
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Macerata
Matelica
Mogliano
Monte San Giusto
Monte San Martino
Montecassiano
Montecavallo
Montecosaro
Montefano
Montelupone
Morrovalle
Muccia
Penna San Giovanni
Petriolo
Pieve Torina
Pievebovigliana
Pioraco
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena

Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

AREA VASTA TERRITORIALE N. 4

Comuni:
Altidona
Belmonte Piceno
Campofilone
Falerone
Fermo
Francavilla d'Ete
Grottazzolina
Lapedona
Magliano di Tenna
Massa Fermana
Monsampietro Morico
Montappone
Monte Rinaldo
Monte San Pietrangeli
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Montegiberto
Montegiorgio
Monte granaro
Monteleone di Fermo
Monterubbiano
Montottone
Moresco
Ortezzano
Pedaso
Petritoli
Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio
Rapagnano
Sant'Elpidio a Mare
Servigliano
Torre San Patrizio

AREA VASTA TERRITORIALE N. 5

Comuni:
Acquasanta Terme

Acquaviva Picena
Amandola
Appignano del Tronto
Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
Carassai
Castel di Lama
Castignano
Castorano
Colli del Tronto
Comunanza
Cossignano
Cupra Marittima
Folignano
Force
Grottammare
Maltignano
Massignano
Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche
Montedinove
Montefalcone Appennino
Montefiore dell'Aso
Montefortino
Montegallo
Montelparo
Montemonaco
Monteprandone
Offida
Palmiano
Ripatransone
Roccafluvione
Rotella
San Benedetto del Tronto
Santa Vittoria in Matenano
Smerillo
Spinetoli
Venarotta”.

Art. 27

(Norme transitorie e finali)

1. Il direttore generale dell'ASUR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori delle aree vaste. La Giunta regionale nomina i direttori medesimi entro i successivi trenta giorni.

2. La Giunta regionale adotta i criteri per l'individuazione dei distretti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della l.r. 13/2003, come modificato dall'articolo 2 (della presente legge), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 27

(Norme transitorie e finali)

1. Identico

2. La Giunta regionale ~~adotta i criteri per l'individuazione dei~~ **individua, previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare,** i distretti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della l.r. 13/2003, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, entro ~~trenta~~ **quarantacinque** giorni dalla data di entrata in vigore della ~~presente~~ **presente** legge ~~medesima.~~ **il direttore di area vasta nomina i**

3. Il direttore generale dell'ASUR, su proposta del direttore di area vasta interessato, individua i distretti entro trenta giorni dall'adozione dei criteri da parte della Giunta regionale. Il direttore di area vasta nomina i direttori di distretto nei successivi trenta giorni.

4. Fino alla nomina dei direttori di distretto di cui al comma 3 resta ferma l'articolazione distrettuale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Contestualmente alle nomine di cui ai commi 1 e 3 decadono rispettivamente i direttori di zona e i direttori di distretto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i direttori medesimi continuano a operare in base alle norme previgenti.

Art. 28

(Modifica della l.r. 26/1996 e abrogazioni)

1. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), dopo la parola: "trasferito" sono inserite le parole: "o distaccato".

2. Sono abrogati l'articolo 8 ter e l'articolo 21 della l.r. 13/2003.

direttori di distretto nei successivi trenta giorni.

3. Soppresso

4. Fino alla nomina dei direttori di distretto di cui al comma 3 **2** resta ferma l'articolazione distrettuale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Contestualmente alle nomine di cui ai commi 1 e **3 2** decadono rispettivamente i direttori di zona e i direttori di distretto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i direttori medesimi continuano a operare in base alle norme previgenti.

Art. 28

(Modifica della l.r. 26/1996 e abrogazioni)

Identico

Testo della proposta di legge 104/11**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 24 della
l.r. 13/2003)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

"1bis. Per le finalità indicate al comma 1 è istituito l'elenco delle associazioni operanti a livello regionale nelle materie di cui alla presente legge. Le associazioni iscritte nell'elenco sono sentite, anche attraverso forme di consultazione on line, sugli schemi di provvedimenti previsti al comma 1 e sulla verifica dei risultati conseguiti dai provvedimenti stessi. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, disciplina con regolamento:

- a) i criteri e le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco;
- b) le forme e le modalità delle consultazioni delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti iscritte nel registro medesimo."

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Il regolamento indicato al comma 1bis dell'articolo 24 della l.r. 13/2003, introdotto dall'articolo 1, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.